




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/207/CU04/C2

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER
IL TRIENNIO 2024-2026” (AS 926)**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime il parere al disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” nel quadro complessivo della manovra di bilancio dello Stato 2024 – 2026, considerando oltre allo specifico provvedimento anche le disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145 e dei decreti legislativi di attuazione della legge 111/2023 “Riforma fiscale”.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prende atto dell’inserimento nei provvedimenti della manovra 2024 degli articoli concordati nell’Accordo Governo – Regioni del 16 ottobre 2023 e **ribadisce, in special modo, l’estraneità all’Accordo della norma inerente il contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028** (art.88, c.7), contributo aggiuntivo a quello già previsto a legislazione vigente di 200 milioni di euro (di cui circa 175 milioni per le Regioni a statuto ordinario) annui dal 2023 al 2025 che incide pesantemente sugli equilibri dei bilanci regionali di parte corrente già in forte tensione. Tale situazione è testimoniata anche nell’Audizione del 13/11/2023 della Corte dei conti sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. 926): *“Si tratta, di fatto, di un contributo aggiuntivo rispetto alla modalità ordinaria che, ai sensi dell’art. 1, c. 819 e ss. della legge n. 145/2018 prevede il concorso alla finanza pubblica da parte di tutti gli enti territoriali attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, come desunto dal prospetto degli equilibri di bilancio di cui all’allegato 10 del d.lgs. 118/2011.”*

Inoltre, si ricorda la **peculiarità delle Regioni già in piano di rientro** ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell’articolo 1, della legge n. 205/2017: per un **ente territoriale il rientro dai disavanzi progressivi è un obiettivo di finanza pubblica prioritario ed anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni**. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente già ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio.

Il comparto Regioni è stato sottoposto anno dopo anno a manovre di concorso alla finanza pubblica che nel 2019 hanno raggiunto un valore cumulato del contributo per le Regioni a statuto ordinario di 20,3 miliardi, con la sovrapposizione di tagli e riduzione ai livelli tendenziali di spesa in materia

sanitaria ed extrasanitaria. Il comparto subisce, tuttora, il taglio dei trasferimenti operati con il DL 78/2010 (tra i quali i trasferimenti ex lege 59/1997) per 4,5 miliardi per l'esercizio di funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni in quanto la norma contenuta nel D.Lgs. 68/2011, che prevede la verifica in relazione alla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea per la riassegnazione degli importi "tagliati", è applicabile con l'attuazione del federalismo fiscale più volte rimandato e ora fissata al 2027 dagli obiettivi del PNRR.


Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni è ancora più rilevante alla luce delle sentenze della Corte costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che **i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica** (al contrario dei tagli operati con il DL 78/2010 -tagli trasferimenti ex lege 59/1997).

Le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità e **richiedono che lo Stato definisca di volta in volta, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali, per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole manovre di finanza pubblica.**


Il Governo rappresenta che *"la manovra, coerentemente con quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio presentato alla Commissione Europea lo scorso ottobre, è conforme alle Raccomandazioni ricevute dalla Commissione Europea per il 2024. In primo luogo, l'insieme delle misure garantisce che nel 2024 si consegua sia un tasso di crescita annuo della spesa primaria netta inferiore alla soglia raccomandata dell'1,3 per cento, sia un miglioramento annuo del saldo di bilancio strutturale dell'1,1 per cento in termini di PIL."* (Audizione Ministro dell'Economia e finanze 14/11/2023)

A riguardo si ricorda l'andamento della spesa primaria (al netto dei trasferimenti a enti pubblici) fra i comparti della Pubblica Amministrazione: fatto 100 il valore della spesa primaria nel 2009, la spesa delle Regioni si è ridotta del 14% mentre quella delle Amministrazioni Centrali è aumentata del 73%. Questo in un contesto dove la spesa primaria delle Regioni ha un peso sull'intero complesso della spesa delle Pubbliche Amministrazioni pari a circa il 5,3% nel 2009, in riduzione al 4,5% nel 2012 e fino al 2,9% nel 2022 a fronte di oltre il 26% della spesa primaria delle amministrazioni centrali nel 2009 incrementata fino al 33,5% nel 2022 (dati 2009 e 2012 Rapporto COPAFF 23/01/2014; dati 2022 - ISTAT).

Questi dati testimoniano ancor di più l'impatto delle manovre e il concorso del comparto Regioni al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica.



2



Per quanto riguarda gli **investimenti**, l'Accordo Governo – Regioni ha previsto di favorire gli investimenti diretti assegnando alle Regioni a statuto ordinario contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.


A tal proposito la Corte dei conti (cfr Audizione del 13/11/2023) precisa *“La misura si aggiunge al contributo assegnato alle Regioni ai sensi del c. 809 della legge n. 178/2020 (pari a 908,5 milioni nel triennio 2024-2026) e contribuisce, seppure con risorse molto più esigue rispetto al passato, a stabilizzare il livello di spesa per investimenti delle RSO, considerando che con l'anno 2023 si chiude la finestra temporale durante la quale le stesse avevano assicurato una quota annua aggiuntiva di investimenti diretti secondo le modalità fissate nell'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018.”*

“Sulla base delle certificazioni prodotte fino a tutto il 2022 secondo il modello approvato in data 23 dicembre 2021 dal MEF, tutte le Regioni risultano aver conseguito l'obiettivo di spesa aggiuntiva assegnato per il periodo.”

“Con riferimento agli investimenti delle autonomie territoriali, va altresì considerato che lo stimolo alla crescita oltre a trovare un limite nella scarsità di nuove risorse, potrebbe essere esposto (anche relativamente ai progetti attivati sulla base di linee di finanziamento già in essere) a ulteriori frenate connesse ai commi 7, 8 e ss. dell'art. 88 (Misure in materia di revisione della spesa) che introducono obiettivi di risparmio di spesa a carico degli enti territoriali per un importo complessivo di 3 miliardi nel quinquennio 2024-2028.”

“Il contributo richiesto agli obiettivi di finanza pubblica, insieme al permanere di situazioni di squilibrio finanziario, potrebbe determinare tensioni sul bilancio in grado di scaricarsi sulla spesa per investimenti e replicare fenomeni che si erano evidenziati nel lungo periodo di vigenza delle regole del Patto di stabilità interno. Infatti, i risparmi di spesa richiesti, parametrati sugli impegni di spesa corrente ma non vincolati alla stessa, non consentono di escludere scelte politiche locali che tendano a ridurre l'impatto delle riduzioni sulla spesa corrente a scapito di un rallentamento della spesa in conto capitale.”

In sostanza, si sta segnalando che la modalità utilizzata negli esercizi precedenti per soddisfare gli obiettivi di finanza pubblica che ha sfruttato la disponibilità delle Regioni a farsi carico degli



investimenti con risorse del proprio bilancio rinunciando al trasferimento statale, **ha visto tutte le Regioni conseguire l'obiettivo di spesa aggiuntiva assegnata per il periodo.**
(estratto Audizione Corte dei conti)

TAVOLA 14

RSO NUOVI INVESTIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 – MONITORAGGIO CONTRIBUTI 2021

(in migliaia)

| Regione | Contributo 2019 per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai cc. 833 e 834 della L. n. 145/ 2018 ripartiti nel periodo 2019 - 2022 | Verifica dell'utilizzo del contributo per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 833 e 834 della L. n. 145 del 2018 | | | | totale spesa per nuovi investimenti nel 2019-2022 | scostamento dall'obiettivo in migliaia di euro |
|----------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Piemonte | 205.368 | 65.818 | 46.517 | 46.516 | 46.517 | 205.368 | 0 |
| Lombardia | 436.399 | 139.860 | 98.846 | 98.846 | 98.847 | 436.399 | 0 |
| Veneto | 198.357 | 63.571 | 44.929 | 44.929 | 44.928 | 198.357 | 0 |
| Liguria | 77.402 | 24.806 | 17.532 | 17.532 | 17.532 | 77.402 | 0 |
| Emilia-Romagna | 212.341 | 68.053 | 48.096 | 48.096 | 48.097 | 212.342 | 1 |
| Totale Nord | 1.129.867 | 362.108 | 255.920 | 255.919 | 255.921 | 1.129.868 | 1 |
| Toscana | 195.136 | 62.539 | 44.199 | 44.199 | 44.199 | 195.136 | 0 |
| Marche | 86.927 | 29.104 | 25.447 | 13.724 | 18.688 | 86.963 | 36 |
| Umbria | 48.977 | 15.696 | 11.093 | 11.094 | 11.093 | 48.976 | -1 |
| Lazio | 292.138 | 93.626 | 66.171 | 66.170 | 66.171 | 292.138 | 0 |
| Totale Centro | 623.178 | 200.965 | 146.910 | 135.187 | 140.151 | 623.213 | 35 |
| Abruzzo | 78.944 | 25.301 | 17.881 | 17.881 | 17.882 | 78.945 | 1 |
| Molise | 23.894 | 7.658 | 5.412 | 5.412 | 5.412 | 23.894 | 0 |
| Campania | 263.096 | 263.096 | 0 | 0 | 0 | 263.096 | 0 |
| Puglia | 203.507 | 65.221 | 46.095 | 46.096 | 46.095 | 203.507 | 0 |
| Basilicata | 62.370 | 20.707 | 14.190 | 13.347 | 14.125 | 62.369 | -1 |
| Calabria | 111.345 | 35.685 | 25.220 | 25.220 | 25.220 | 111.345 | 0 |
| Totale Sud | 743.156 | 417.668 | 108.798 | 107.956 | 108.734 | 743.156 | 0 |
| TOTALE RSO | 2.496.201 | 980.741 | 511.628 | 499.062 | 504.806 | 2.496.237 | 36 |

Fonte: Corte dei conti – Deliberazione 13/SEZAUT/2023/FRG

Per quanto concerne le norme sulla **sanità**, si evidenzia l'**incremento del FSN** e le norme per l'incremento del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, e l'incremento del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, fermo restando, in entrambi i casi, il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FSN a legislazione vigente | 128.869 | 131.013 | 131.308 | 131.308 |
| <i>incremento ddl Bilancio 2024</i> | | 3.000 | 4.000 | 4.200 |
| FSN ddl Bilancio 2024 | | 134.013 | 135.391 | 135.683 |
| % var. ddl bilancio | 1,3% | 4,0% | 1,0% | 0,2% |

Il finanziamento del FSN cresce del 4% nel 2024, più del triplo del valore di crescita della spesa primaria dichiarata dal Governo per il ddl bilancio 2024, pari all'1,3%, a testimonianza della strategicità della spesa, anche se:

- CCNL 2022- 2024 (art.10, c.3,4,5)
- Tariffe prestazioni aggiuntive medici e comparto sanità (art. 42)
- Modalità distribuzione medicinali (art.44, c. 3 e 7)
- Abbattimento liste attesa (art. 45)
- Tetto spesa acquisti prestazioni sanitarie privati (art.46)
- Finanziamento aggiornamento LEA (art.48)
- Potenziamento SSN e assistenza territoriale (art.50, c.1)



- Cure palliative e terapia dolore (art.50, c.2)
- Obiettivi carattere prioritario rilevanza nazionale (art.50, c.3)
- Istituto Nazionale Promozione Salute popolazioni migranti e contrasto malattie povertà (INMP) (art.66)

possono certamente giustificare la gran parte dell'incremento delle risorse.

Al quadro delineato vanno aggiunte le considerazioni in merito ai decreti legislativi di attuazione della legge 111/2023 "Riforma fiscale".

L'applicazione dell'articolo 3 dello Schema di decreto legislativo di «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi» **determina una perdita di entrate per le Regioni e le Province autonome** ben superiore a quella quantificata, in quanto la rimodulazione degli scaglioni incide sul gettito della manovrabilità fiscale regionale in alcuni casi precludendo l'equilibrio di bilancio perché anche azionando o mantenendo al massimo le aliquote delle addizionali non si manterrebbe invarianza di risorse.

Poiché la riforma presentata ha valore solo per il 2024, in assenza di neutralità finanziaria dello schema di decreto legislativo, in subordine, le Regioni e le Province autonome hanno chiesto che, per l'esercizio 2024, possano essere applicati gli scaglioni IRPEF previsti nel 2023.

Qualora le misure dovessero essere confermate a decorrere dal 2025, le Regioni auspicano l'istituzione di un fondo destinato al ristoro delle minori entrate derivanti dalla rimodulazione degli scaglioni.

Questa criticità assume maggior rilievo anche alla luce della manovra di finanza pubblica che prevede un contributo a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui per gli anni 2024 – 2028.


Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome gli articoli 1 e 2 del decreto determinano una significativa perdita di gettito da compartecipazione all'IRPEF, che andrebbe ad aggiungersi alla perdita di gettito, pari a circa 840 milioni di euro, non compensata dallo Stato a decorrere dal 2025 derivante dalla revisione della disciplina Irpef entrata in vigore dal 2022.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome chiedono l'impegno del Governo a verificare una soluzione di intesa rispetto al minor gettito delle risorse IRPEF evidenziando che l'articolo 23, comma 2, della legge 111/2023 prevede che "nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Si è auspicata, fino alla conclusione dell'iter in Commissione Bilancio del Senato, una soluzione alternativa al contributo di finanza pubblica di cui all'art.88, c.7, attraverso un Accordo integrativo con il Governo.

A tal proposito erano già stati presentati in occasione del parere in Conferenza sul DL 145/2023 alcuni emendamenti alternativi al contributo di finanza pubblica così come attualmente configurato nel *ddl Bilancio 2024*, con una soluzione tecnica a invarianza di saldi per la finanza pubblica.

Nel caso la proposta sulla gestione del contributo alla finanza pubblica presentata in occasione del parere sul DL 145/2023 (nonostante le sottolineature effettuate dalla Corte dei conti in audizione e nonostante siano già state assentite e approvate dal Governo e dal Parlamento in precedenti esercizi




finanziari) non fosse considerata percorribile, alla luce del cambiamento dei tendenziali di finanza pubblica evidenziato nell'emendamento del Governo n. 75.1000, stante la considerazione della strategicità dell'Accordo fra Governo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, **sono state proposte ulteriori opzioni finalizzate a proseguire il confronto con il Governo e a trovare una soluzione condivisa che, a saldi invariati, consentisse di mantenere in equilibrio le Regioni e gli obiettivi di finanza pubblica del Paese.**

Le proposte hanno sottolineato la disponibilità delle Regioni a mantenere vivo il sentiero della leale collaborazione inaugurato, anche dal punto di vista formale, con la stipula dell'Accordo del 16 ottobre 2023.

Il Ministro dell'economia ha citato nella sua Audizione più volte il contenuto dell'Accordo in questione e **la Conferenza considera di per sé il valore del "metodo" come un valore da non sacrificare.**

È stato formulato anche un emendamento aggiuntivo per **le Regioni in piano di rientro**


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime all'unanimità parere favorevole condizionato alla messa a disposizione da parte del Governo delle risorse già individuate di 45 milioni utili a ridurre il taglio per l'esercizio 2024 e agli esiti del tavolo che sarà istituito e che dovrà individuare le migliori soluzioni condivise per il contributo delle Regioni alla finanza pubblica, valutando anche la particolare situazione delle Regioni in piano di rientro.



Emendamenti al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. (AS 926)

INDICE

| | |
|--|----|
| AFFARI FINANZIARI..... | 9 |
| 1. Emendamento all’art.88: <i>Investimenti Vs riduzione contributo manovra</i> | 9 |
| 2.Art.10 comma aggiuntivo | 12 |
| AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI..... | 12 |
| 3.Articolo aggiuntivo xxx Capacità assunzionale delle Regioni e degli enti dipendenti..... | 12 |
| 4.Articolo 78 bis Direttori degli enti dipendenti e strumentali delle Regioni | 13 |
| 5.Articolo aggiuntivo xxx Disposizioni per la funzionalità della Protezione civile e suoi Uffici territoriali | 13 |
| 6.Articolo aggiuntivo xxx Armonizzazione tabellare dei Direttori Generali delle Regioni a statuto ordinario..... | 14 |
| 7.Articolo aggiuntivo xxx Trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione..... | 15 |
| 8.Articolo aggiuntivo xxx Disposizioni di modifica del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”..... | 15 |
| INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO | 16 |
| 9.Art. 54- Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia..... | 16 |
| 10.Tabella “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente”..... | 16 |
| SPORT | 17 |
| 11.Art. 39 Misure in materia sociale..... | 17 |
| 12.Art. 39. Misure in materia sociale..... | 18 |
| COMMISSIONE SALUTE..... | 18 |
| 13.Articolo aggiuntivo 41 bis Emersione rapporti lavoro irregolari..... | 18 |
| 14.Articolo aggiuntivo 41 ter Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 | 19 |
| 15.Articolo aggiuntivo 41 quater Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici | 19 |
| 16.Articolo aggiuntivo 41 quinquies Entrate payback ai fini dell’equilibrio economico-finanziario 2023 | 20 |
| 17.Articolo aggiuntivo 41 sexies Proroga per anno 2023- utilizzo quote avanzo vincolato | 21 |
| 18.Art. 43 Incremento tetto per acquisti diretti | 21 |
| 19.Proposte additive Revisione Prontuario A-PHT e remunerazione farmacie | 22 |
| 20.Art. 44.1 bis Verifica impatto | 22 |



| | |
|---|-----------|
| 21.Art. 47, comma 2 Quota premiale..... | 23 |
| 22.Art. 50, comma 3 Obiettivi di piano | 23 |
| 23.Articolo aggiuntivo 50-bis Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale | 23 |
| 24.Articolo aggiuntivo 50-ter Eliminazione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale | 24 |
| 25.Articolo aggiuntivo 50-quater Norme in materia di garanzia di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale | 25 |
| POLITICHE SOCIALI | 28 |
| 26. Articolo 53 del D. Lgs. 117/2017..... | 28 |
| ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA..... | 29 |
| 27.Articolo aggiuntivo art. 61bis Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie | 29 |
| LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE | 30 |
| 28.Art. 34 Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo Sociale per occupazione e formazione..... | 30 |
| 29.Art. 34 Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo Sociale per occupazione e formazione..... | 30 |
| POLITICHE AGRICOLE | 30 |
| 30.Articolo 32 Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare | 30 |
| 31. Articolo aggiuntivo 73 bis Credito d'imposta pesca e acquacoltura primo trimestre 2024 | 31 |
| 32. Articolo aggiuntivo 73 bis Proroga disposizioni in ordine agli ammortamenti in zone alluvionate..... | 31 |
| 33.Articolo aggiuntivo 73 bis Sostegno alla produzione DOP "Bergamotto di Calabria olio essenziale | 32 |
| 34.Articolo 74 "Fondo per le emergenze in agricoltura"..... | 32 |
| SVILUPPO ECONOMICO | 32 |
| 35.Art. 52"Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno": | 32 |
| PROTEZIONE CIVILE..... | 33 |
| 36. Rifinanziamento Fondo regionale art. 45 d.lgs. 1/2018 e personale Protezione Civile | 33 |
| 37.Art. 1 del D.L. 189/2016..... | 34 |
| 38.Art. 8 del D.L. 189/2016..... | 34 |



AFFARI FINANZIARI

1. Emendamento all'art.88: *Investimenti Vs riduzione contributo manovra*

1. All'articolo 88 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 7, le parole “*per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui.*” sono sostituite con “*assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro per l'anno 2024 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.*”;

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Al fine di coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 209,8 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le Regioni a statuto ordinario rinunciano, per un totale complessivo di 524,5 milioni di euro, al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024, che è corrispondentemente ridotto per ciascuna Regione. Le Regioni a statuto ordinario nell'anno 2024 stanziavano il medesimo importo di risorse per investimenti, ciascuna secondo gli importi previsti alla tabella A allegata per un totale complessivo di 524,5 milioni di euro per le finalità della citata legge.

7 ter. Alla copertura degli oneri pari a 305 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi del comma precedente e per 95,20 milioni di euro mediante il versamento, al bilancio dello Stato secondo le modalità previste al comma 7, di ciascuna Regione degli importi indicati nella tabella B allegata e in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

7 quater. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026.”

Conseguentemente è ridotta l'autorizzazione di spesa di per 45 milioni di euro per l'anno 2024.




Tabella A

| Regioni | Percentuali di riparto | investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno | investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno | investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno | totale |
|----------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Abruzzo | 3,16% | 6.635.090,63 | 6.635.090,63 | 3.317.545,32 | 16.587.726,58 |
| Basilicata | 2,50% | 5.242.018,63 | 5.242.018,63 | 2.621.009,32 | 13.105.046,58 |
| Calabria | 4,46% | 9.358.294,63 | 9.358.294,63 | 4.679.147,32 | 23.395.736,58 |
| Campania | 10,54% | 22.112.588,73 | 22.112.588,73 | 11.056.294,37 | 55.281.471,83 |
| Emilia-Romagna | 8,51% | 17.846.802,63 | 17.846.802,63 | 8.923.401,32 | 44.617.006,58 |
| Lazio | 11,70% | 24.553.556,53 | 24.553.556,53 | 12.276.778,27 | 61.383.891,33 |
| Liguria | 3,10% | 6.505.456,32 | 6.505.456,32 | 3.252.728,16 | 16.263.640,79 |
| Lombardia | 17,48% | 36.678.340,21 | 36.678.340,21 | 18.339.170,11 | 91.695.850,53 |
| Marche | 3,48% | 7.306.008,95 | 7.306.008,95 | 3.653.004,47 | 18.265.022,37 |
| Molise | 0,96% | 2.008.227,68 | 2.008.227,68 | 1.004.113,84 | 5.020.569,21 |
| Piemonte | 8,23% | 17.260.687,68 | 17.260.687,68 | 8.630.343,84 | 43.151.719,21 |
| Puglia | 8,15% | 17.104.331,47 | 17.104.331,47 | 8.552.165,73 | 42.760.828,66 |
| Toscana | 7,82% | 16.400.728,53 | 16.400.728,53 | 8.200.364,27 | 41.001.821,33 |
| Umbria | 1,96% | 4.116.386,42 | 4.116.386,42 | 2.058.193,21 | 10.290.966,04 |
| Veneto | 7,95% | 16.671.480,95 | 16.671.480,95 | 8.335.740,47 | 41.678.702,37 |
| TOTALE | 100,00% | 209.800.000,00 | 209.800.000,00 | 104.900.000,00 | 524.500.000,00 |

Tabella B

| Regioni | Percentuali di riparto | Anno 2024-riversamento allo |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Abruzzo | 3,16% | 3.010.775,16 |
| Basilicata | 2,50% | 2.378.647,16 |
| Calabria | 4,46% | 4.246.471,16 |
| Campania | 10,54% | 10.033.929,68 |
| Emilia-Romagna | 8,51% | 8.098.263,16 |
| Lazio | 11,70% | 11.141.556,63 |
| Liguria | 3,10% | 2.951.951,58 |
| Lombardia | 17,48% | 16.643.365,05 |
| Marche | 3,48% | 3.315.214,74 |
| Molise | 0,96% | 911.264,42 |
| Piemonte | 8,23% | 7.832.304,42 |
| Puglia | 8,15% | 7.761.355,36 |
| Toscana | 7,82% | 7.442.084,63 |
| Umbria | 1,96% | 1.867.874,10 |
| Veneto | 7,95% | 7.564.942,74 |
| TOTALE | 100,00% | 95.200.000,00 |

Relazione

Ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica per l'esercizio 2024 sono state individuate risorse pari a 45 milioni di euro a valere sulla legge



L'emendamento prevede, inoltre, 209,8 milioni di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2024 al fine di coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023 e la riduzione di 524,5 milioni di euro delle somme disponibili per investimenti di cui alla tabella 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. La riduzione di 524,5 milioni di euro degli stanziamenti di cui alla richiamata tabella 1 si rende necessaria per garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica. In particolare, il riconoscimento alle Regioni di un contributo di 209,8 milioni di euro, ampliando la capacità di spesa corrente per 209,8 milioni nel 2024, richiede pari copertura in termini di Indebitamento Netto. Considerato che le risorse stanziare per spese di investimento pluriennali, sulla base delle informazioni più aggiornate incorporate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nella NADEF 2023, hanno sotteso un diverso profilo di impatti sull'Indebitamento Netto (40% per il primo e il secondo anno e il 20% per il terzo anno) occorre ridurre gli stanziamenti per investimenti di 524,5 milioni di euro.

La Regione Campania condiziona il parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione, con questo ulteriore comma:

All'articolo 88 è aggiunto il seguente comma: *“Le Regioni a statuto ordinario in piano di rientro ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017 alla data del 1 gennaio 2024, assolvono al contributo di finanza pubblica previsto dai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 mediante corrispondente incremento di maggior recupero del disavanzo negli anni dal 2024 al 2028 rispetto ai piani di rientro originari. Le stesse non sono tenute al riversamento delle risorse allo Stato. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dl n. 78/2015 il Presidente della Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro”*

In virtù di tale comma, per le Regioni in piano di rientro che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, gli importi della tabella sopra riportata non contemplano la riduzione per assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Relazione

Il presente emendamento ripropone per le Regioni in piano di Rientro la modalità di contribuzione agli equilibri di finanza pubblica mediante il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Tale disposizione si rende necessaria atteso che per un ente territoriale il rientro dai disavanzi pregressi è obiettivo di finanza pubblica prioritario anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio. Ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge n. 205/2017, poi, le Regioni sottoposte a piani di rientro devono, altresì, garantire l'incremento dei *“pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017”* percentuali incrementali fino al 4% per gli anni dal 2018 al 2026. Assicurare, quindi, anche il versamento allo Stato significherebbe depauperare la cassa regionale di ulteriori risorse già destinate per effetto di altro obbligo normativo ricadente sugli stessi Enti privando il territorio di ulteriori eventuali risorse disponibili per supportare la collettività già posta in condizioni non paritarie con altri enti del territorio nazionale. Anticipare, invece, il rientro dai disavanzi mediante l'impegno ad assicurare maggiori risparmi rispetto ai piani di rientro originari, dà evidenza di tutela delle collettività amministrative e di rispetto degli equilibri intergenerazionali.